



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 3

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 03.01.2017, INERENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO RISTORO (BAR), CON ANNESSA RIVENDITA QUOTIDIANI, ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO PER LE NECESSITÀ DEI DEGENTI, DIPENDENTI E VISITATORI. CIG: 6770467E1A

Domanda:

IN MERITO AL CHIARIMENTO: *E’ possibile presentare una sola referenza bancaria ed in sostituzione della seconda il Bilancio depositato relativo all’annualità 2015 secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”*

Intrattenere rapporti con un solo istituto bancario può costituire “fondato motivo” per cui la società concorrente non presenta la 2^a referenza bancaria bensì il Bilancio depositato relativo all’annualità 2015?

RISPOSTA:

Si ritiene che intrattenere rapporti con un solo istituto bancario, possa costituire “fondato motivo” per cui la società concorrente non presenta la 2^a referenza bancaria bensì il Bilancio depositato relativo all’annualità 2015.

Domanda:

Sul sito ANAC la gara di cui in oggetto è stata registrata con una “Fascia di importo” tra euro 150.000,00 e 300.000,00 comportando di converso da parte dell’operatore economico concorrente il pagamento di un contributo pari ad euro 20,00 e non 140,00 come previsto nel disciplinare di gara.

E’ errato l’inserimento dei predetti dati (euro 150.000,00/ 300.000,00 invece di euro 2.311.025,44) nella “fascia di importo” sul sito dell’ANAC? Oppure bisogna considerare l’importo a base di gara euro 157.800,00 con conseguente adattamento dell’importo della cauzione e del contributo ANAC?

RISPOSTA:

Premesso che ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara “Il valore complessivo stimato del contratto di concessione ai sensi degli artt. 35 e 167, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 2.311.025,44, determinato considerando un fatturato degli ultimi cinque anni, e ciò ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G e della determinazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva”, si comunica che per mero errore materiale, dovuto ad un refuso, è stato riportato un errato importo nell’acquisizione del CIG.

Si precisa, pertanto, che si sta provvedendo alla dovuta rettifica presso l’ANAC, inserendo il corretto valore della procedura ossia € 2.311.024,44, corrispondente al fatturato degli ultimi cinque anni, conformemente al combinato disposto degli artt. artt. 35 e 167, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a quanto riportato nel citato disciplinare di gara.



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

Di conseguenza detto importo rileverà ai fini della cauzione provvisoria (pari al 2% di detto importo) nonché ai fini del contributo di gara, che, per l'operatore economico, si conferma in € 140,00 .

Domanda:

A pag. 5 del disciplinare di gara sono previste le modalità di rilascio delle referenze bancarie specificando che dovranno riportare altresì "l'importo della fornitura".

L'importo della fornitura è il massimale canone di concessione di 5 anni (ovvero euro 157.800,00) e non il valore complessivo stimato del contratto determinato considerato un fatturato degli ultimi cinque anni (ovvero euro 2.311.025,44) ?

RISPOSTA:

In proposito giova chiarire che la procedura in esame è costituita da una concessione in cui rileva il valore stimato, costituito, ai sensi dell'art. 167 del Codice, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, e ciò ai fini dell'applicazione alla procedura che ci occupa delle norme del codice degli appalti.

Tuttavia, ai fini del criterio di aggiudicazione, rileva altresì il canone concessorio (ossia € 157.800,00 al rialzo) che l'operatore economico sarà tenuto a versare all'Amministrazione all'esito dell'aggiudicazione e del conseguente contratto.

Orbene, entrambi i valori assumono rilievo in quanto aventi natura e scopi differenti.

Ciò detto, sarebbe auspicabile che l'Istituto bancario, preso atto della specificità della procedura in parola, possa rilasciare le referenze in esame riportando i differenti importi, dato atto della loro diversa funzione.